

TITOLO VI IL SISTEMA DELLA PRESTAZIONE

Art. 22 Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.)

1. L'O.I.V. interviene nel sistema della prestazione nell'ambito delle competenze e con le modalità stabilite dalla legge, svolgendo tutti i compiti ivi stabiliti, compresi quelli previsti dal presente regolamento.
2. In generale, l'O.I.V. ispira la sua attività al fine di seguire e garantire, con riferimento agli interessi generali dell'ente, la corretta, efficiente ed efficace programmazione, periodica verifica e valutazione della prestazione organizzativa ed individuale.
3. In particolare, l'O.I.V. propone, rispettivamente al Presidente della Provincia ed alla Giunta, che comunque possono motivatamente discostarsene, la valutazione annuale della prestazione individuale del Segretario generale e dei dirigenti. Propone altresì alla Giunta l'attribuzione del bonus annuale delle eccellenze e del premio annuale per l'innovazione di cui al d.lgs. n.150/2001, ove istituiti, sulla base dei criteri ed alle condizioni che saranno eventualmente definiti nel Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL).
4. L'O.I.V. è composto da uno o tre componenti, a seconda di quanto stabilito dalla Giunta. Nel secondo caso, opera a maggioranza dei componenti nominati.
5. I componenti dell'O.I.V., tra cui il Presidente in caso di composizione collegiale, sono nominati dalla Giunta tra soggetti in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale nelle amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle incompatibilità di legge. La motivata nomina avviene, su base fiduciaria, dopo l'analisi dei curricula presentati in esito ad apposito avviso pubblico, adeguatamente diffuso allo scopo di raccogliere le più ampie manifestazioni di interesse ed ampliare la base di scelta. Nell'ambito di tale procedimento, il Presidente della Provincia può riservarsi un colloquio con uno o più candidati allo scopo di approfondirne gli orientamenti professionali, metodologici e le capacità, riferendone alla Giunta.
6. I rapporti tra l'Amministrazione provinciale e l'O.I.V. sono regolati da apposita convenzione, approvata prima della nomina. Alla mancata sottoscrizione entro i termini stabiliti nell'atto di nomina senza giustificato motivo, consegue automaticamente la decadenza, senza necessità di messa in mora.
7. L'O.I.V. è supportato nella propria attività dal Servizio programmazione e controllo, ed utilizza, per lo svolgimento della propria attività, lo specifico programma informatico posto a sua diretta disposizione, anche per l'estrazione della relativa reportistica. A richiesta e, ove occorra, con il risolutivo intervento del Segretario generale, il dirigente di tale servizio ed il Presidente dell'O.I.V. formalizzeranno le condizioni e modalità del predetto supporto, fermo restando che i dipendenti allo scopo addetti saranno in ogni caso vincolati alla riservatezza nei limiti di legge. (1)
8. L'O.I.V., di norma, si riunisce presso la sede della Provincia, in idonei locali allo scopo messi a disposizione. L'O.I.V. può altresì riunirsi ed operare al di fuori dell'Ente, anche avvalendosi di tutte le tecnologie ritenute opportune (videoconferenze, conferenze telefoniche, simulatori di private room, etc..). Anche di tali incontri, a cura del Presidente (o, se assente, del componente più anziano di età) sarà redatto il relativo verbale e trasmesso, per la sottoscrizione e raccolta, al Servizio programmazione e controllo.

(1) comma così sostituito con D.G. 148 del 02/08/2013

Art. 23
Il Ciclo della prestazione

1. Il Ciclo della prestazione organizzativa ed individuale si svolge attraverso:
 - a. la fase della programmazione, nell'ambito del programma di mandato del Presidente, della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), del Bilancio di Previsione e del Piano esecutivo di Gestione (PEG), tramite il Piano Triennale della Prestazione (P.T.P.). Il Piano triennale della prestazione, che è costituito da una sintesi, anche per estratto, delle parti attinenti dei predetti documenti, viene sottoposto ai portatori di interesse preventivamente e progressivamente individuati dalla Giunta e quindi, tenuto conto delle osservazioni eventualmente presentate, viene dalla medesima approvato entro un mese dall'approvazione del Bilancio di Previsione di ogni esercizio con aggiornamento delle previsioni iniziali. Può essere aggiornato nel corso dell'anno entro e non oltre il 30 settembre del primo anno di riferimento; il P.T.P. può comunque essere integrato e modificato entro il 30 settembre del primo esercizio di riferimento;
 - b. la fase del monitoraggio, in concomitanza alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, tramite apposita verifica dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) da svolgere entro il 10 settembre con riferimento ai risultati raggiunti al 31 luglio sulla base della reportistica predisposta dai dirigenti su base informatica. I dirigenti effettuano il monitoraggio intermedio dei propri collaboratori entro il 10 agosto con riferimento ai risultati raggiunti al 31 luglio; (1)
 - c. la fase del rendiconto, in concomitanza all'approvazione del Rendiconto della gestione, tramite la Relazione sulla Prestazione, predisposta dal Segretario generale, coadiuvato dal Servizio Programmazione e Controllo, sottoposta alla Giunta per l'approvazione e quindi all'O.I.V. per la validazione.
2. Gli adempimenti relativi al Ciclo della prestazione sono svolti prioritariamente attraverso i medesimi strumenti utilizzati dal Servizio "Programmazione e Controllo" per la gestione dei documenti economico-finanziari e di audit, garantendosi così il relativo raccordo ed integrazione.
3. Il Sistema della prestazione contribuisce all'applicazione di tutti gli istituti destinati all'incentivazione della produttività individuale, alle progressioni economiche e di carriera, alla formazione e crescita professionale, in base ai criteri e modalità stabiliti dalla legge, dal presente regolamento, dal contratto collettivo regionale di lavoro e dal relativo decentrato.

(1) Lettera così sostituita con D.G. 148 del 02/08/2013